

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 198/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 2 marzo 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S.D. ACQUAESAPONE MARINA CSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2011 INFLITTA AL CALCIATORE BAIOCCHI DAVIDE SEGUIDO GARA ACQUAESAPONE MARINA CSA/ASTI CALCIO A CINQUE
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 428 del 16.2.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Acquaesapone Marina CSA di Città Sant’Angelo (Pescara) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 2 marzo 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete